



Versione 2 del 10.02.2026 - Scaricabile anche dal sito [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it)

## FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA – n. 68 FONDO EURECA TURISMO

### Cooperfidi Italia Società Cooperativa

**Sede legale e direzione generale:** Via A. Calzoni n. 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione

Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007; Albo Società Cooperative: A202621

Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93; Codice meccanografico 19549

Tel: 051-0956811

E-mail: [info@cooperfidiitalia.it](mailto:info@cooperfidiitalia.it); PEC: [cooperfidiitalia@legalmail.it](mailto:cooperfidiitalia@legalmail.it); [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it)

Recapiti aggiornati e numeri/indirizzi e-mail di contatto con le sedi territoriali ed i relativi referenti sono indicati all'indirizzo <https://cooperfidiitalia.it/contatti/>

Informazioni sulla garanzia di Cooperfidi Italia possono essere ottenute in tutte le sedi associative territoriali di Agci, Confcooperative e Legacoop.

### Compilare nel caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente e consegna il foglio informativo:

.....

In qualità di:

... Collaboratore/dipendente/socio di Agenzia in Attività Finanziaria iscritta nell'elenco OAM al n. ....

... Collaboratore/dipendente/socio di Società di Mediazione Creditizia iscritta nell'elenco OAM al n. ....

... Dipendente Cooperfidi Italia

... Collaboratore/dipendente di Associazione di categoria / Società di servizio convenzionata con Cooperfidi Italia per la raccolta delle domande di garanzia:

.....

... Altro, specificare .....

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COOPERFIDI ITALIA

L'attività di Cooperfidi Italia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, di finanziamenti alle piccole e medie imprese prevalentemente socie e in via residuale anche a un numero limitato di imprese non associate come stabilito dall'art. 112 comma 5 del D.Lgs 385/93 per i Confidi iscritti nell'Albo Unico ex art. 106 dello stesso D.Lgs 385/93.

La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Cooperfidi Italia, garantisce un'obbligazione altrui - Cliente - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la Banca o l'Intermediario convenzionato. Codice civile all'art.1936 e seguenti.

La garanzia prestata da Cooperfidi Italia è, di norma, a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento. Esistono tuttavia ipotesi particolari di operazioni assistite da garanzia sussidiaria: in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato principale (il "cliente") il soggetto erogatore convenzionato provvede ad inviare al soggetto finanziato (il "cliente") richiesta di pagamento relativa al residuo debito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può richiedere l'intervento di Cooperfidi Italia per il versamento dell'importo della garanzia.

Al fine di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nel territorio regionale per la realizzazione di progetti di investimento di cui agli obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 del PR FESR 2021 – 2027, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi della Legge Regionale 1° agosto 2017, n. 19, con Delibera della Giunta Regionale n. 1359 del 1° luglio 2024 come integrata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1143 del 14/07/2025 (pubblicata sul Burert n. 199 del 28/07/2025) ha:

- a) costituito a valere su risorse regionali, in attuazione del PR FESR 2021 - 2027, un fondo di controgaranzia denominato Fondo EuReCa 2021 - 2027 (in seguito "Fondo Eureka") finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio di accedere al credito attraverso un sistema di garanzie;
- b) sottoscritto, in data 22/07/2025, con Cassa Depositi e Prestiti Spa, in seguito ("CDP") un Accordo di cooperazione inter-amministrativa per l'affidamento a CDP della gestione del Fondo ai fini dello sviluppo di una piattaforma di garanzia (c.d. Piattaforma EuReCa 2021 - 2027) affinché CDP provveda a rilasciare una o più controgaranzie a favore dei Confidi ammessi che rilascino garanzie a valere su nuovi investimenti operati dalle PMI, aventi sede legale e/o operativa nella regione, che beneficeranno:
  - a) della concessione della Misura ER da parte della Regione Emilia-Romagna;
  - b) di sovvenzioni e/o contributi pubblici concessi dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito e in conformità delle priorità del PR FESR 2021 – 2027 i.e. la Misura ER Prima Iniziativa; le suddette agevolazioni saranno oggetto di autonome procedure e separati bandi e/o avvisi da parte della stessa Regione.

Cooperfidi Italia è stato selezionato da Cassa Depositi e Prestiti per assistere, con propria garanzia diretta, le imprese beneficiarie delle agevolazioni pubbliche previste dal citato Bando.

La garanzia di Cooperfidi Italia gode, nella misura dell'80%, della controgaranzia di Cassa Depositi e Prestiti.

### Soggetti Beneficiari e requisiti di accesso

Possono presentare domanda di agevolazione per la realizzazione degli interventi di cui al presente bando, le micro, piccole e medie imprese (PMI) aventi qualunque forma giuridica, che, al momento della domanda di contributo, siano gestori e/o proprietari di una delle seguenti attività ricettive:

- attività ricettiva alberghiera nelle strutture di cui all'art. 4, comma 6, lettere a), b) e c), della L.R. 16/2004 e smi (alberghi, RTA,

Condhotel);

- attività ricettiva all'aria aperta nelle strutture di cui all'art. 4, comma 7, lettere a), b) e c), della L.R. 16/2004 e smi (campeggi, villaggi turistici, marina resort); oppure PMI aventi qualunque forma giuridica, che, al momento della domanda di contributo, siano proprietarie, affittuarie, locatarie o comodatrici di immobili a destinazione d'uso ricettivo da destinarsi all'avvio ed esercizio dell'attività di nuove strutture ricettive alberghiere o all'aria aperta.

Le strutture devono essere ubicate in Emilia-Romagna.

Le imprese ammissibili all'agevolazione:

- devono aver ottenuto un finanziamento bancario garantito da Confidi componenti A.T.I. EURECA e controgarantito dal Fondo EuReCa;
- devono essere regolarmente iscritte al Registro Imprese/REA;
- devono trovarsi, nei confronti di INPS e INAIL, in situazione di regolarità contributiva, relativamente alla correttezza nei pagamenti e agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- devono rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti collettivi di lavoro e norme relative alla tutela dell'ambiente;
- non devono risultare in stato di liquidazione ovvero soggette a procedure concorsuali ai sensi delle normative vigenti;
- non devono essere definibili quali imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (2014/C249/01);
- non devono essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea per aver ricevuto un Aiuto di Stato illegale ed incompatibile con il mercato comune (clausola Deggendorf);
- devono essere in possesso di polizza catastrofale attiva ex L. 213/2023, art. 1, c. 101.

### **Interventi, spese ammissibili**

Sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi finalizzati:

- alla riqualificazione, ammodernamento, ampliamento delle strutture ricettive alberghiere o all'aria aperta esistenti;
- al rinnovo delle attrezzature e degli arredi;
- offerta di nuovi servizi alla clientela e/o al loro miglioramento, tramite soluzioni innovative e/o digitali attente anche agli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di sicurezza;
- alla realizzazione di nuove strutture ricettive esclusivamente in immobili esistenti, anche se oggetto di demolizione e ricostruzione. Nel perseguimento dell'obiettivo di consumo di suolo zero non sono ammessi interventi di nuova costruzione, salvo che per interventi di ampliamento, accorpamento e demolizione e ricostruzione (anche non in loco) di immobili esistenti.

In ogni caso alla data di presentazione della domanda deve essere presente la destinazione d'uso conforme.

Le spese ammissibili ad agevolazione possono riguardare:

- A) Opere edili, murarie e impiantistiche (incluso efficientamento energetico) e spese per progettazione e direzione lavori nel limite del 10% dell'importo dei lavori;
- B) Macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi;
- C) Dotazioni informatiche, hardware/software/licenze e servizi cloud;
- D) Consulenze su digitalizzazione/sostenibilità e certificazioni (max 20% di A+B+C);
- E) Costi generali forfettari 5% (art. 54, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2021/1060).

Le spese devono intendersi al netto di IVA, eccetto il caso di irrecuperabilità. Sono ammissibili le spese successive alla data di presentazione dell'istanza (fa fede la data di pagamento della fattura).

Non sono ammissibili

- imposte/tasse e interessi passivi, fatta salva l'IVA, se non recuperabile;
- beni di consumo e lavori in economia; auto-fatture;
- acquisto di automezzi targati; telefoni cellulari/smartphone (salvo stretta strumentalità documentata);
- smontaggio/smaltimento di impianti/beni preesistenti;

- spese generali di funzionamento (inclusi garanzie fidejussorie e costi di c/c);

### Agevolazioni previste dal bando

Il contributo è concesso a fronte dell'ottenimento, da parte del soggetto beneficiario, di un finanziamento bancario garantito da un Confidi (aderente all'A.T.I. EURECA) e controgarantito dal Fondo EuReCa.

### Requisiti del progetto e del finanziamento

- Importo minimo del progetto di investimento: € 200.000,00;
- Finanziamento collegato al progetto:
- Importo: minimo € 100.000,00, massimo € 1.400.000,00.
- Durata: da 60 a 120 mesi, inclusi eventuali 24 mesi di preammortamento.
- Estinzione anticipata: ammessa dopo 60 mesi dall'erogazione, con ricalcolo del beneficio.

### Garanzie richieste

- Garanzia Confidi: tra il 50% e l'80% dell'importo erogato.
- Controgaranzia Fondo EuReCa: pari all'80%.

### Agevolazioni concesse

La misura prevede la concessione di contributi conto interessi, ai sensi del regolamento (UE) de Minimis n. 2831/2023 oppure ai sensi del regolamento (UE) esenzione n. 651/2014 e s.m.i., per un valore pari all'80% del totale dei costi attualizzati sul finanziamento assistito dalla controgaranzia EuReCa. Tale contributo non può superare la soglia massima determinata dai costi totali di finanziamento corrispondenti a un TAEG del 6%. Al contributo in conto interessi si aggiunge un contributo fisso di € 10.000. L'importo totale non può essere superiore a 150.000,00 euro.

### Rischi tipici del prodotto / servizio

Il cliente è obbligato, una volta che Cooperfidi Italia abbia pagato la quota garantita alla Banca o all'Intermediario finanziario, a rifondere a Cooperfidi Italia quanto corrisposto. Cooperfidi Italia non ha alcun obbligo di preavvisare il cliente riguardo il versamento delle somme spettanti alla Banca convenzionata.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualsiasi ne sia la ragione, le commissioni e gli oneri già versati non saranno restituiti al cliente. Nel caso di garanzie assistite da contributi pubblici, se il finanziamento sottostante è finalizzato ad investimenti, l'impresa deve potere dimostrare in qualsiasi momento la conformità delle spese effettuate alle finalità dichiarate. In caso contrario il contributo pubblico potrà essere revocato e l'impresa obbligata al rimborso dello stesso.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### SPESE DI SEGRETERIA

Le spese di segreteria sono fisse e pari ad euro **500,00**, da pagare all'atto della presentazione della richiesta di garanzia o della conferma di garanzia (per finanziamenti già assistiti da garanzia di Cooperfidi Italia e già erogati dalla Banca) mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT73K0707202403021000087085** – EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna. L'importo copre le spese per l'intera pratica di fido, a prescindere dal numero di garanzie previste.

### DIRITTI DI ISTRUTTORIA

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente per la copertura dei costi sostenuti per l'apertura della pratica di fido e la gestione dell'istruttoria di valutazione. **Essi sono corrisposti distintamente per ognuno dei crediti di firma deliberati da Cooperfidi Italia.**

Tali corrispettivi sono quindi dovuti a Cooperfidi Italia a prescindere dal fatto che il finanziamento bancario venga erogato o meno.

L'entità dei 'diritti di istruttoria' è pari al 1,00% una tantum dell'importo della linea di credito ammessa alla garanzia, con importo minimo di 200,00 €.

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente subito dopo l'eventuale esito positivo dell'istruttoria da parte di Cooperfidi Italia, mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT73K0707202403021000087085** – EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna.

In caso di esito negativo dell'istruttoria di Cooperfidi Italia, il cliente non dovrà corrispondere alcunché a titolo di 'diritti di istruttoria'.

### COMMISSIONI DI GARANZIA

Le 'commissioni di garanzia' coprono i costi operativi per la gestione e il monitoraggio delle garanzie, i rischi finanziari connessi al finanziamento e la (eventuale) remunerazione attesa da parte dei finanziatori di Cooperfidi Italia. Esse sono applicate da Cooperfidi Italia, in relazione alla tipologia di finanziamento e alla classe di merito attribuita al richiedente in sede di istruttoria, sulla base del seguente tariffario unitario dell'ATI, ancorato a classi di scoring MCC.

#### Pricing della garanzia all'80%

calcolato sull'importo dei finanziamenti chirografari

	60 MESI	72 MESI	84 MESI	96 MESI	108 MESI	120 MESI
CLASSE 1	4,30%	4,55%	4,85%	5,10%	5,25%	5,40%
CLASSE 2	4,60%	4,85%	5,15%	5,45%	5,60%	5,75%
CLASSE 3	4,80%	5,05%	5,35%	5,65%	5,85%	6,00%
CLASSE 4	5,35%	5,70%	5,95%	6,15%	6,35%	6,55%
CLASSE 5	6,95%	7,40%	7,70%	7,95%	8,20%	8,40%

#### Pricing della garanzia al 50%

calcolato sull'importo dei finanziamenti chirografari

	60 MESI	72 MESI	84 MESI	96 MESI	108 MESI	120 MESI
CLASSE 1	3,40%	3,55%	3,65%	3,80%	3,85%	3,95%
CLASSE 2	3,65%	3,85%	3,95%	4,05%	4,15%	4,25%
CLASSE 3	3,85%	4,00%	4,10%	4,25%	4,35%	4,45%
CLASSE 4	4,25%	4,45%	4,60%	4,75%	4,90%	5,00%
CLASSE 5	5,20%	5,50%	5,70%	5,85%	6,00%	6,15%

#### Pricing della garanzia all'80%

calcolato sull'importo dei finanziamenti ipotecari

	60 MESI	72 MESI	84 MESI	96 MESI	108 MESI	120 MESI
CLASSE 1	3,55%	3,65%	3,70%	3,80%	3,85%	3,90%
CLASSE 2	3,85%	3,95%	4,00%	4,10%	4,15%	4,20%
CLASSE 3	4,05%	4,15%	4,25%	4,30%	4,35%	4,45%
CLASSE 4	4,20%	4,30%	4,40%	4,50%	4,55%	4,65%
CLASSE 5	5,20%	5,40%	5,50%	5,60%	5,70%	5,80%

*Pricing della garanzia al 50%*  
calcolato sull'importo dei finanziamenti ipotecari

	<b>60 MESI</b>	<b>72 MESI</b>	<b>84 MESI</b>	<b>96 MESI</b>	<b>108 MESI</b>	<b>120 MESI</b>
CLASSE 1	2,35%	2,45%	2,55%	2,75%	2,85%	3,00%
CLASSE 2	2,55%	2,65%	2,75%	2,95%	3,05%	3,25%
CLASSE 3	2,85%	2,95%	3,05%	3,15%	3,25%	3,40%
CLASSE 4	3,05%	3,15%	3,25%	3,35%	3,45%	3,55%
CLASSE 5	3,90%	4,00%	4,05%	4,10%	4,20%	4,25%

**In caso di convenzioni particolari con degli istituti bancari le percentuali di commissioni di garanzia applicate potrebbero essere quelle definite nelle varie convenzioni e non quelle riportate nella tabella sopra.**

**L'importo dovuto dal cliente a titolo di 'commissioni di garanzia' è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo del finanziamento bancario (importo in euro); b) percentuale della garanzia; c) commissione da applicarsi (valore percentuale).**

Le commissioni di garanzia sono corrisposte dal cliente, solo in caso di effettiva erogazione del finanziamento, mediante la Banca convenzionata che ne addebita al cliente il relativo importo.

#### ***DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA***

La durata della garanzia di Cooperfidi Italia, nel caso essa si riferisca ad un finanziamento bancario a scadenza (con piano di ammortamento a rate periodiche), è pari a quella del finanziamento stesso.

In ogni caso la garanzia di Cooperfidi Italia non potrà avere durata superiore a 120 mesi.

#### ***IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA***

L'importo massimo della garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia è variabile in funzione del merito di credito attribuito al cliente e della tipologia tecnica di finanziamento garantito.

La somma del valore residuo delle garanzie in capo al singolo cliente non può in ogni caso superare il limite di € 1.200.000 (per valore "residuo" della garanzia si intende il valore della garanzia che si desume dalla quota di capitale che rimane da restituire alla Banca convenzionata in base al piano di ammortamento).

#### ***PERCENTUALE MASSIMA DELLA GARANZIA***

La percentuale di garanzia rispetto al finanziamento erogato può variare dal 50% all'80% a seconda della finalità dell'operazione e all'eventuale presenza di cogaranzie.

#### ***RETROATTIVITA' DEGLI INVESTIMENTI***

Nel caso di finanziamenti finalizzati ad investimenti, questi ultimi devono essere stati effettuati non più di 6 mesi prima rispetto alla data di presentazione della domanda di garanzia.

#### ***FINALITA' E TASSI DI INTERESSE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI***

I finanziamenti garantiti da Cooperfidi Italia sono praticati dalle Banche convenzionate in base a finalità e tassi di interesse concordati in apposite Convenzioni riservate ai Clienti.

Il tasso di interesse può essere variabile, parametrato all'Euribor, oppure fisso, ancorato all'IRS di periodo: in entrambi i casi maggiorato di uno *spread* concordato con le singole Banche convenzionate.

Per conoscere le principali caratteristiche dei singoli prodotti, in termini di finalità, tasso applicato dalla Banca convenzionata,



Versione 2 del 10.02.2026 - Scaricabile anche dal sito [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it)

importo massimo della garanzia, durata e percentuale massime della garanzia occorre rivolgersi ad una delle sedi territoriali di Cooperfidi Italia (mediante i contatti a pag. 1 del presente Foglio Informativo) oppure consultare il sito internet [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it) alla sezione *Servizi e Prodotti*  $\&$  *Condizioni praticate dalle banche*.

### **QUOTA SOCIALE DI ADESIONE**

L'impresa richiedente la garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia.

Le imprese interessate a diventare socie di Cooperfidi Italia devono presentare, secondo le norme previste dagli artt. 8 e 9 dello Statuto e dai regolamenti interni, formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato che in capo all'aspirante socio sussistono i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto e dalle norme regolamentari interne, delibera l'ammissione dello stesso in Cooperfidi Italia.

Il valore della quota di adesione è pari a 250,00 euro.

### **SOTTOSCRIZIONE DI ULTERIORE CAPITALE SOCIALE**

Non dovuto.

Si ricorda che la quota di partecipazioni può essere riscattata dall'impresa titolare al termine del rapporto associativo.

La quota di partecipazione sottoscritta e versata viene trattenuta da Cooperfidi Italia nel caso la Banca convenzionata proceda all'escussione della garanzia; in tal caso Cooperfidi Italia utilizza la quota di capitale sociale di partecipazione per compensare il proprio credito nei confronti del cliente inadempiente.

## **ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella "lettera di garanzia" emessa da Cooperfidi Italia.

Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita Convenzione sottoscritta da Cooperfidi Italia e dalla Banca o Intermediario convenzionato.

La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui il cliente avrà corrisposto a Cooperfidi Italia, mediante addebito della Banca convenzionata, la 'commissione di garanzia' (in tal senso il cliente rilascia autorizzazione a Cooperfidi Italia al momento della sottoscrizione della domanda di garanzia).

E' comunque facoltà della Banca prescelta richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella prestata da Cooperfidi Italia, senza alcun limite sia per ciò che riguarda la natura della garanzia, sia per ciò che riguarda l'ammontare.

### **EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI**

*Rinegoziazione di finanziamenti già assistiti da garanzia di Cooperfidi Italia:* nel caso di prolungamento della durata inizialmente prevista il valore delle commissioni di garanzia aggiuntive dovute dall'impresa beneficiaria è calcolato applicando il metodo di calcolo delle commissioni in vigore, considerando come "durata", da inserire nella formula di calcolo, la "maggiore durata" del finanziamento prevista dal nuovo piano di ammortamento rispetto a quello originario.

Le commissioni da applicare saranno quelle corrispondenti ai "finanziamenti per liquidità" (nel caso di maggior durata inferi ore ai 18 mesi sarà comunque applicata la commissione prevista per le durate comprese tra 18 e 36 mesi).

*Comunicazione annuale riepilogativa:* la comunicazione annuale riepilogativa, comprensiva del documento di sintesi aggiornato, non viene inviato al cliente se non mutano le condizioni a cui viene prestata la garanzia (dal momento che, versato quanto dovuto all'atto dell'erogazione, l'impresa beneficiaria non deve a Cooperfidi Italia alcun altro corrispettivo).

Se, a seguito di rinegoziazione (alle condizioni sopra specificate), mutano le condizioni economiche praticate, Cooperfidi Italia provvede all'invio del documento di sintesi aggiornato senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.



Versione 2 del 10.02.2026 - Scaricabile anche dal sito [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it)

Il cliente ha il diritto di richiedere il proprio prospetto informativo in qualsiasi momento ad uno qualsiasi degli uffici di Cooperfidi Italia (o all'indirizzo di posta elettronica [info@cooperfidiitalia.it](mailto:info@cooperfidiitalia.it)) senza alcun costo aggiuntivo.

### **VALIDITA' DELLA DELIBERA DI GARANZIA**

La delibera del rilascio di garanzia di Cooperfidi Italia ha validità 6 mesi, decorsi i quali, la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace e come non prestata.

In tal caso, quanto già versato dal cliente a titolo di "diritti di istruttoria" non sarà restituito da Cooperfidi Italia.

Nulla sarà invece in tal caso dovuto dal cliente a titolo di "commissioni di garanzia" né a nessun'altro titolo.

In caso di **rinuncia alla domanda di garanzia o di cambiamento della Banca convenzionata**, il cliente dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente alla filiale di propria competenza (vedi l'elenco di pag. 1).

### **CHIUSURA DEL RAPPORTO**

L'estinzione del finanziamento comporterà l'estinzione della garanzia prestata da Cooperfidi Italia sullo stesso con conseguente obbligo di Cooperfidi Italia a comunicare al cliente la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni.

L'estinzione della garanzia non potrà in alcun caso avvenire prima di avere ricevuto "lettera di manleva" da parte della Banca convenzionata o prima che siano trascorsi 180 giorni dal termine naturale previsto dal piano di ammortamento.

Le "commissioni di garanzia" già versate dal cliente non saranno ad esso restituite da Cooperfidi Italia a seguito di estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.

### **CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO**

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto (alla filiale di competenza) la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni che fornirà (il preventivo recherà in ogni caso indicazione dei valori minimi e massimi di spesa cui sarà soggetto il cliente).

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto una "copia del contratto idonea per la stipula", contenente le condizioni specifiche che gli saranno praticate in caso di rilascio della garanzia.

La consegna di tale "copia del contratto idonea per la stipula" sarà comunque subordinata al pagamento dei "diritti di istruttoria" previsti nel Foglio informativo, che non potranno in nessun caso essere rimborsati (anche in caso di rinuncia da parte del cliente).

### **MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE**

Il cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a *Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna*) o per via telematica ([reclami@cooperfidiitalia.it](mailto:reclami@cooperfidiitalia.it); oggetto: Reclami). Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure a Cooperfidi Italia.

Foro competente: **Bologna**.

## **LEGENDA**

**Debitore Principale:** è il soggetto di cui Cooperfidi Italia garantisce l'adempimento.

**Definizione di PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Garante:** è Cooperfidi Italia, che rilascia la garanzia nell'interesse del Cliente.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Cooperfidi Italia, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di Cooperfidi Italia adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.



Versione 2 del 10.02.2026 - Scaricabile anche dal sito [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it)

**Cliente:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Cooperfidi Italia.

**Spese per comunicazioni periodiche:** sono le spese a carico del cliente per le comunicazioni inviate annualmente da Cooperfidi Italia solo nel caso in cui la commissione applicata per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente.

Il sottoscritto ..... nella qualità di .....  
della società / ditta individuale .....  
dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

**Luogo e data**

**Firma del Cliente per presa visione**